

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Del 13.01.2025	Oggetto: Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2025-2027
--------------------------------------	---

L'anno duemila venticinque il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 12:35, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Tagliatela Salvatore	X	
	Avellino Silverio	X	
	Scarogni Umberto	X	
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano		X
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna		X
	Aversano Michele		X
	Vitiello Lucia Anna		X
	Totale Presenti		9

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Introduce il punto il Sindaco il quale passa la parola al C.C. Sandolo che illustra sinteticamente gli incarichi di collaborazione che potrebbero essere affidati nel triennio 2025-2027;
- Non si registrano ulteriori interventi e successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 42, comma 2, lettera b), del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza dell'Organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244 subordina l'affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2), lett. b), del TUEL, norma quest'ultima che attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche etc.;
- l'art. 3, comma 56, della menzionata Legge 244/2007, dispone: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali";

Dato atto che in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento: all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, il quale fissa i presupposti essenziali per il ricorso ad incarichi esterni precisando in particolare:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'Amministrazione deve aver preventivamente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; che l'art. 7, comma 6-bis, della norma in parola impone, altresì, agli Enti di disciplinare e rendere pubbliche, nel rispetto dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Considerato che l'approvazione del Programma degli incarichi in oggetto costituisce il presupposto necessario per l'attivazione della procedura finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione, cioè di quegli incarichi che si configurano come:

- prestazioni d'opera intellettuale (studi, ricerche, consulenze);
- incarichi di collaborazione, cioè gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza";

Tenuto conto che all'interno del "Programma degli incarichi", sulla base di pareri espressi dalla Corte dei Conti, non è necessario includere, ai fini della legittimità del loro affidamento, alcune categorie di incarichi, quali:

- gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
- gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, ivi compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
- gli incarichi previsti dagli artt. 90 e 110 del TUEL;
- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;

Vista la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15/2/2005 della Corte dei Conti che definisce le fattispecie di "Incarico di ricerca, studio e consulenza", distinguendole dalle altre tipologie di collaborazione autonoma;

Considerato che il limite massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, è fissato nel bilancio preventivo degli Enti territoriali;

Richiamato l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, che dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, convertito dalla Legge 30/10/2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di approvare il “Programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’amministrazione per il triennio 2025-2027” per il triennio 2025-2027”, allegato A);

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti acquisito giusto prot. n.19759 del 30/12/2024;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
- i Pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario;

Con voti espressi in forma palese: Consiglieri presenti: n. 9 Consiglieri votanti: n. 9 Consiglieri astenuti: n. 0 Voti favorevoli: n. 8 Voti contrari n.1 (Mazzella G.)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244, il “Programma degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’amministrazione per il triennio 2025-2027”, così come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di dare atto che la spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, sarà fissato nel bilancio di previsione dell’Ente annualità 2025-2027;

Successivamente, stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento di cui trattasi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; Con voti espressi in forma palese: Consiglieri presenti: n. 9 Consiglieri votanti: n. 9 Consiglieri astenuti: n. 0 Voti favorevoli: n. 8 Voti contrari n.1 (Mazzella G.)

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025/2027**Riferimenti normativi**

La regolamentazione delle collaborazioni per la PA risiede nell'art.7, comma 5-bis, e seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001. E' opportuno evidenziare che per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna resta ferma la necessità della sussistenza dei numerosi presupposti richiesti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art.7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 prevede: Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: ... (Omissis)

Il limite di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, previsto a decorrere dal 2011 dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non è più applicabile agli enti locali a decorrere dall'anno 2020 in virtù di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, lettera b) del D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito dalla legge n. 157 del 19/12/2019.

Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative, l'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001 prevede il divieto per le PA di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il divieto previsto dall'art. 7, comma 5-bis, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è operante a decorrere dal 1° luglio 2019, a norma dell'art. 22, comma 8, del D. Lgs. n. 75/2017, comma modificato dall'articolo 1, comma 1148, lettera h) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 1131, lettera f) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'art.5, comma 9, primo periodo del D.L. 95/2012 vieta alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, che sono tuttavia consentiti se resi a titolo gratuito.

Incarichi di collaborazione autonoma

Nell'elenco che segue sono individuati gli incarichi di collaborazione autonoma che potranno essere affidati, per il triennio 2025/2027, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria dai diversi settori di attività, per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con personale in servizio secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; esso comprende sia gli incarichi di studio e consulenza che gli altri incarichi professionali che rientrano più propriamente tra le prestazioni di servizio:

- Incarichi in materia di Demanio Marittimo, concessioni e portualità anche di supporto delle procedure di rilascio nuove concessioni alla luce della recente normativa in materia;
- Incarichi in materia di urbanistica, gestione del territorio e del patrimonio, scienze geologiche, geotecniche, idrauliche, edilizia sostenibile e risparmio energetico;

- Incarichi in materia di attività connesse al catasto dei fabbricati e dei terreni, nonché alla compravendita di beni immobili, ivi comprese stime e valutazioni;
- Incarichi in materia di prevenzione dall'inquinamento e tutela dell'ambiente, con riferimento a problematiche di studio, individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela dell'ambiente;
- Incarichi in materia di lavori pubblici e sicurezza sul lavoro, comprese la formazione in materia e le attività di vigilanza sanitaria;
- Incarichi per la realizzazione e gestione di opere pubbliche, di pubblica utilità e/o espropriazioni che richiedano l'organizzazione di procedimenti di particolare complessità e in materia di lavori pubblici contenuti nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche ed in genere tutte le opere pubbliche e loro metodologie di realizzazione, con riferimento ad innovazioni in genere, ad impianti, alle scienze geologiche e geotecniche, al contenimento energetico, all'uso di fonti alternative di energia, nonché legati alla risoluzione di problematiche inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- Incarichi per la valutazione tecnica, assistenza e consulenza riguardanti problematiche finanziarie;
- Incarichi per la valutazione tecnica, assistenza e consulenza in materia contabile, tributaria e fiscale;
- Incarichi per la valutazione tecnica, assistenza e consulenza al fine di garantire il rispetto del Piano di Riequilibrio Economico e Finanziario;
- Incarichi in materia di contenziosi in materia civilistica, amministrativa, penale, assicurativa, urbanistica e di lavori pubblici in fase di difesa e/o di chiamata in causa per abusivismo, condoni edilizi e/o per riserve e/o per risoluzioni bonarie in corso d'opera e/o per transazioni di contenziosi in genere, o finalizzati alla risoluzione di particolari questioni o problematiche connotate da una significativa complessità di natura legale e finalizzate a prevenire e limitare la conflittualità ed il contenzioso;
- Incarichi diretti alla risoluzione di problematiche inerenti le procedure di acquisizione di forniture e servizi e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;
- Incarichi in materia socio – educativa in particolare per ciò che riguarda la prevenzione del disagio sociale.

Dal presente programma restano esclusi gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dalla normativa vigente in materia di appalti.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f.to Francesco Ambrosino	Il Vice Segretario Comunale f.to Dott.ssa Vincenzina Marra
--	--



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 13/01/2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

